

undefined

IL SUPERBONUS DEL 110% - 36**Intrecci tra interventi**

L'isolamento senza i requisiti per i lavori trainanti e le finestre con infissi non può cumulativamente il limite di detrazione Irpef di 60mila euro (spesa agevolata al

Cappotto trainante, finestre a plafond autonomo

Luca De Stefani

l'isolamento termico dell'edificio, con i requisiti per essere classificato tra gli interventi «trainanti», può essere considerato, in alternativa, come un intervento «trainato», ma questa scelta riduce i limiti di spesa per la sostituzione delle finestre.

L'esempio

Se un contribuente decidesse di effettuare sul proprio edificio unifamiliare la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale come intervento «trainante» (articolo 119, comma 1, lettera c, del Dl 34/2020) e come interventi «trainati» decidesse di effettuare sia «l'installazione di strutture opache verticali» (pareti isolanti o cappotti) o «strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)» (indipendentemente dall'uso dei materiali ecologici del Dm Ambiente 11 ottobre 2017 e del superamento del 25% della superficie di sperdente lorda), sia l'installazione delle finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345, della legge 296/2006), questi due ultimi interventi (semplificando, cappotti e finestre) non potrebbero superare cumulativamente il massimo di detrazione Irpef di 60mila euro (spesa agevolata unica massima al 10% di 54.545,45 euro).

La norma originaria sull'ecobonus (applicabile anche al super ecobonus del 110% per gli interventi «trainati»), infatti, prevede che questi due interventi debbano rispettare complessivamente un unico limite massimo di detrazione Irpef e Ires di 60mila euro. Lo stesso vale per il super ecobonus del 110% per gli interventi «trainati», pertanto, la detrazione massima sarà di 60mila euro cumulativamente per il cappotto e per le finestre (spesa agevolata al 10% di 54.545,45 euro).

Pertanto, nel caso prospettato i limiti di spesa per questi tre interventi sono due: 30mila euro per l'impianto di climatizzazione invernale e 54.545,45 euro per il cappotto e le finestre.

Puntare sui lavori «trainanti»

Invece, se il contribuente decidesse di effettuare come interventi «trainati» sia la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale sia l'isolamento termico (con materiali isolanti

che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm Ambiente 11 ottobre 2017) delle «superfici opache verticali» (pareti isolanti o cappotti, anche sulla superficie intera delle pareti), orizzontali (pavimenti, coperture e solai) e inclinate (falde di copertura del sottotetto, anche se questo non è riscaldato), per più del 25% della «superficie disperdente lorda» (articolo 119, comma 1, lettere a e c, Dl 34/2020) e come intervento «trainato» l'installazione delle finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345, della legge 296/2006), i limiti di spesa per questi tre interventi sarebbero tre: 30mila euro per l'impianto di climatizzazione invernale, 50mila euro per l'isolamento termico «trainante» e 54.545,45 euro per le finestre «trainate».

L'intervento di installazione di strutture opache verticali od orizzontali dell'articolo 1, comma 345, della legge 296/2006, infatti, è diverso rispetto a quello dell'articolo 119, comma 1, lettere a), del Dl 34/2020, per il quale, sono richiesti l'uso dei materiali ecologici del Dm Ambiente 11 ottobre 2017 e il superamento del 25% della «superficie disperdente lorda».

La risposta delle Entrate

Una conferma di questa interpretazione è contenuta nella risposta del 5 gennaio 2021, n. 10, dove l'isolamento termico «trainante», con limite di spesa di 50mila euro, non riduce il limite di spesa di 54.545,45 euro per le finestre «trainate». Peccato che la risposta metta sulla stessa «riga» relativa a quest'ultimo limite di 54.545,45 euro, sia gli «infissi» che le «schermature solari», facendo sembrare i 54.545,45 euro un unico limite di spesa per i due interventi.

Dovrebbe trattarsi di una svista, considerando che, tra le altre, anche la recente circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, paragrafo 4.4.3, ha confermato che per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari deve essere applicato «per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60mila euro» e che qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al super ecobonus del 110%, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110% «per ciascun intervento è pari a 54.545 euro».



L'appuntamento. Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbondus

**PER LA QUOTA OLTRE IL FONDO PERDUTO**

Nei comuni colpiti da sisma massimali aumentati del 50%

Gian Paolo Tosoni

limiti di spesa per il 110% sono aumentati del 50% se relativi agli interventi riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma. La lettera g) del comma 66 della legge di bilancio 2021 proroga il beneficio al 30 giugno 2022, includendo i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda che il Dl Agosto aveva previsto l'aumento della detrazione e per gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al Dl 39/2009 (Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), nonché nel precedente terremoto dell'Abruzzo del 2009, ma fino al 31 dicembre 2020. La lettera g) del comma 66 estende ora le agevolazioni a tutti i comuni interessati agli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Vi rientrano anche i fabbricati colpiti dal terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Lom-

bardia e Veneto. Quanto allo stato di emergenza, l'articolo 57 del Dl Agosto 2021 per il sisma del 2016 e 2017 del centro Italia, ma per questi territori la maggiorazione del 50% delle spese per l'ecobonus e sisma bonus è contemplata nel comma 4 ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020. Lo stesso articolo 57 proroga lo stato di emergenza fino a tutto il 2021 per il terremoto del 2018 della provincia di Catania e qui scatta quindi la maggiorazione. Poi ci sono i territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto nel 2012, per i quali occorre individuare i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e quindi i relativi comuni. La norma non richiede che lo stato di emergenza sia ancora in corso come invece era stato stabilito per il contributo a fondo perduto in cui doveva essere in atto alla data del 31 gennaio 2020 quando è scoppiata la pandemia. Il contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del Dl 19 maggio 2020 poteva essere richiesto anche in assenza dello scostamento di fatturato. Per la maggiorazione

delle spese detraibili al 110% è sufficiente individuare i comuni che nei vari provvedimenti erano stati destinati dallo stato di emergenza. Il nuovo comma 4 quater dell'articolo 119 precisa inoltre che nei comuni colpiti da eventi sismici dopo il 1° aprile 2009, in stato di emergenza, la detrazione sul sisma bonus spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. L'individuazione dei fabbricati colpiti e danneggiati dal sisma, ancorché non inagibili, devono trovare a nostro parere riscontro presso gli uffici tecnici comunali. Il calcolo della maggiorazione dovrebbe funzionare così: in presenza di una ristrutturazione avente le caratteristiche antisismiche il limite di spesa di 96mila euro diventa 144mila quindi sulla relativa spesa, per la parte che eccede il contributo pubblico, si applica il 110%.

Siccome la maggiorazione si applica per tutti gli interventi, compresi quelli trainati, ad esempio per la sostituzione degli infissi si può raggiungere la spesa massima di € 81.818 (60.000 x 1,1 = 54.545 x 1,5).

Anche le Entrate confermano questa differenza, che penalizza chi sceglie strade più «facili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA